

# ***Regolamento Comprensoriale dei Servizi Educativi per la prima infanzia***



**REGOLAMENTO COMPRENSORIALE  
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Premessa.....	2
SEZIONE I.....	2
SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA .....	2
ART. 1 – QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI REFERIMENTO .....	2
ART. 2- FINALITA’ DEL SISTEMA .....	3
ART. 3 – GOVERNO DEL SISTEMA .....	3
ART. 4 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE .....	3
ART. 5 – FORME DI PUBBLICITA’ .....	4
SEZIONE II SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA .....	4
TITOLO 1: OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI EDUCATIVI .....	4
ART. 6 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI.....	4
ART. 8 PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA LOCALE .....	4
ART.9- RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI .....	5
ART. 10 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DEI SERVIZI .....	5
ART. 11 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE .....	5
ART. 11 BIS - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE .....	6
ART. 12– PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO .....	7
ART. 13– RAPPORTI FRA L’UNIONE DEI COMUNI E I SERVIZI ACCREDITATI: .....	7
LE CONVENZIONI.....	7
ART. 14 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO.....	8
ART. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO .....	8
TITOLO II: IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA: INFORMAZIONI PER L’UTENZA .....	9
ART. 16 – FINALITA’ SPECIFICHE DEI SERVIZI .....	9
ART. 17 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....	9
ART. 18 UTENZA DEL SERVIZIO .....	9
ART. 19– BANDO PUBBLICO E DOMANDA DI ISCRIZIONE .....	10
ART.20 - LA DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI.....	11
ART.21 - DIMISSIONI.....	11
ART.22 – FREQUENZA .....	11
ART. 23 – RETTE, MODALITA’ DI PAGAMENTO, EVENTUALI RIDUZIONI .....	12
ART. 24- REFERENTI DEL SERVIZIO.....	13
ART.25– ABBIGLIAMENTO E OCCORRENTE DEL PERSONALE.....	13
ART.26- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE .....	13
ART.27 NORME SANITARIE.....	13
ART. 28– COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIE E DI PEDICULOSI .....	13
ARTICOLO 29 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI .....	14
ART. 30 - COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTI.....	14
ARTICOLO 31 MENU’ E DIETE SPECIALI.....	14
ARTICOLO 32 ALLERTA NIDO .....	15
TITOLO III: IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE .....	15
ART. 33 – COMUNICAZIONI SUI SERVIZI E FACILITA’ DI ACCESSO .....	15
ART. 34 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI .....	15
ART. 35– PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE .....	15
ART. 36- NORMA FINALE .....	16

## **Premessa**

L'Unione dei Comuni Amiata Grossetana esercita in forma associata, in luogo e per conto dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, i servizi educativi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, secondo le finalità indicate dalla Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e conseguente normativa di esecuzione.

L'Unione dei Comuni Amiata Grossetana riconosce e promuove i diritti dell'infanzia, così come indicati nella "Carta dei diritti" emanata dalla Commissione della Comunità Europea, riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed opera perché essi siano rispettati come persone ed in particolare ritiene che ogni bambino abbia diritto:

- ad una vita sana;
- alla possibilità di esprimersi spontaneamente;
- alla considerazione di sé stesso come individuo;
- alla dignità e all'autonomia;
- alla fiducia in sé stesso e al piacere di imparare;
- ad un apprendimento costante e ad un ambiente attento alle sue esigenze;
- alla socialità, all'amicizia e alla collaborazione con gli altri;
- a pari opportunità senza discriminazioni dovute al sesso, alla razza o ad handicap;
- alla valorizzazione della diversità culturale;
- al sostegno in quanto membro di una famiglia e di una comunità;
- alla felicità.

In questo contesto l'Unione dei Comuni Amiata Grossetana riconosce la necessità:

- di garantire la presenza di servizi educativi di qualità e affidabilità per i bambini da 0 a 3 anni in tutto il territorio comprensoriale
- di coordinare le offerte esistenti nel territorio, garantendo ai cittadini uguali sistemi di accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali nei servizi educativi 0/3 anni senza discriminazione di genere, religione, nazionalità, etnia, gruppo sociale;
- di promuovere nei bambini e nelle bambine lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia e l'acquisizione delle prime competenze;
- di accogliere le bambine e i bambini con disabilità certificata, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica, e rispettare e accogliere le diversità, come previsto ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
- di favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali.

## **SEZIONE I**

### **SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

#### **ART. 1 – QUADRO NORMATIVO E PRINCIPI DI REFERIMENTO**

1. Il presente Regolamento è coerente con il quadro di norme e valori costituito da fonti legislative e documenti di indirizzo di carattere sovranazionale, nazionale e locale:

- la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'ONU nel 1989 e recepita dallo Stato italiano con la legge n° 176 del 1991;
- il Rapporto contenente gli Obiettivi di Qualità nei servizi per la prima infanzia, pubblicato dalla Rete per l'Infanzia della Comunità Europea nel 1995;
- gli articoli n° 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- la Legge n° 62 del 2000 sulla parità scolastica;
- la Legge n° 32 del 2002 della Regione Toscana e il relativo Regolamento di attuazione, n° 41/r/2013;
- Il Regolamento 30 luglio 2013 n.41/R e ss.mm.ii. di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26 luglio 2001 n.32 così come integrato dal D.P.G.R. n. 55/R/2018;

- La legge 13 luglio 2015, n.107 e, in particolare, con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107.)
- Le “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” (Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n.334),
- “Gli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia ” (decreto ministeriale 24 Febbraio 2022, n.43).
- Gli indirizzi dettati dalla Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione.

## **ART. 2- FINALITA' DEL SISTEMA**

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
- 3 Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra padri e madri.
4. Sviluppare una logica di solidarietà e sinergia tra le strutture e le organizzazioni attive sul territorio, evitando duplicazioni, sovrapposizioni e contraddittorietà d'impostazione, in direzione di una rete integrata del sistema di offerta.
5. Assicurare opportunità di accesso anche alle persone residenti in territori in cui non vengano realizzate azioni a loro rivolte.
6. Garantire la presenza di servizi di elevata qualità ed affidabilità per gli utenti.
7. Valorizzare le differenze di genere e integrare le diverse culture.

## **ART. 3 – GOVERNO DEL SISTEMA**

- 1.La programmazione servizi educativi per l'infanzia si basa su un sistema di governance locale, fondato su principi di partecipazione, trasparenza e integrazione.
2. Il sistema di governance si sostanzia in:
  - un sistema di regole condivise, che definisca in particolare prerogative e obblighi degli aderenti agli istituti di partecipazione;
  - la partecipazione di organismi rappresentativi alla predisposizione di piani operativi
  - metodi e tempi di condivisione e confronto aperto sui programmi di intervento definiti;
  - la valutazione partecipata dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate, in direzione di un miglioramento della programmazione successiva.
3. L'Unione può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
4. Il sistema locale si caratterizza come sistema aperto nel quale concorrono alla realizzazione degli obiettivi tutte le agenzie educative presenti sul territorio, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche, agenzie formative, associazioni socio-culturali ed ogni altra organizzazione nella quale vengano sviluppati percorsi di apprendimento per le persone interessate.

## **ART. 4 – EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE**

1. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono regole comuni condivise tra i comuni appartenenti all'Unione Amiata Grossetana e sono pertanto applicabili uniformemente ai cittadini residenti nel corrispondente territorio di riferimento.
2. L'Unione intende mantenere un livello omogeneo di servizi e tariffe sul proprio territorio, ancorché potenzialmente variabile, entro un intervallo contenuto e prestabilito, in rapporto a specificità territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di pari opportunità e trattamento per i cittadini residenti nell'Unione.

## **ART. 5 – FORME DI PUBBLICITA'**

1. Il presente regolamento è pubblicizzato da ogni comune aderente al sistema locale nelle forme più opportune.
2. Le diverse sezioni del regolamento sono rese disponibili agli utenti dei servizi anche in occasione delle iscrizioni ad attività educative, formative o scolastiche.
3. L'Unione Amiata Grossetana elabora e approva la Carta dei servizi educativi per la prima infanzia, che sarà messa a disposizione della cittadinanza, sia in formato cartaceo che elettronico al fine di regolare e rendere trasparenti i rapporti tra i servizi e gli utenti.

## **SEZIONE II SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA**

### **TITOLO 1: OGGETTO, ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI EDUCATIVI**

#### **ART. 6 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 4 bis della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del relativo Regolamento Regionale 41/2013 e ss.mm.ii., disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio della Zona Amiata Grossetana, in direzione di un sistema pubblico integrato di offerta.
2. Il presente Regolamento contiene indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Amiata Grossetana.

#### **ART. 7 – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI**

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dall'articolo 2 del Regolamento di attuazione della suddetta legge, e consistono in:

- a. Nido d'infanzia
- b. Servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
  - b.1.1. spazio gioco
  - b.1.2. centro per bambini e famiglie
  - b.1.3. servizio educativo in contesto domiciliare
- c. Centro educativo integrato zerosei

2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità ludico-ricreative o di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

3. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi educativi di cui al presente articolo comma 1), i quali possono presentare diverse forme di titolarità e gestione, quali:

- ✓ Titolarità e gestione diretta da parte dei comuni o loro forme associate
- ✓ Titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati
- ✓ Titolarità e gestione privata

#### **ART. 8 PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA LOCALE**

Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica, a gestione indiretta, e di quelli a titolarità e gestione privata accreditati.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.

3. L'Unione dei Comuni Amiata Grossetana esercita le funzioni comunali di indirizzo e più in generale quanto previsto dalla normativa regionale vigente; annualmente, programma e progetta interventi

educativi sul territorio attraverso strumenti quali il Piano Educativo Zonale – PEZ Infanzia, i Progetti finalizzati al sostegno dell'offerta dei servizi per la prima infanzia o altri bandi eventualmente pubblicati o risorse pubbliche messe a disposizione per la promozione di azioni a favore dei servizi per l'infanzia; inoltre, integra ed attua quanto previsto nel presente regolamento attraverso l'individuazione di:

- indirizzi politico amministrativi per lo sviluppo dei servizi all'infanzia e della qualità della vita per i bambini e le bambine;
- i criteri di accesso ai servizi educativi ed il relativo bando di iscrizione;
- iniziative volte a promuovere la qualificazione del sistema locale dei servizi;
- definizione e adozione progressiva di sistemi di controllo e valutazione della qualità.

L'Unione dei Comuni, nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio alle stesse correlate, determina il livello di sviluppo del Sistema Locale dei Servizi Educativi per la prima Infanzia.

#### **ART.9- RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale

2. Nei servizi educativi per l'infanzia dell'Unione dei Comuni deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale/regionale vigente in materia di vaccinazione obbligatoria.

#### **ART. 10 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DEI SERVIZI**

I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

#### **ART. 11 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE**

1. La Giunta dell'Unione assicura il coordinamento gestionale e pedagogico della rete dei servizi educativi per l'infanzia comunali e privati accreditati del proprio territorio, istituendo l'Organismo di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale (in base alla normativa nazionale, organismo territoriale di livello zonale), come previsto dal Regolamento Regionale dei servizi educativi DPGR n.41/R del 2013 e ss.mm.ii.

2. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, la Conferenza Zonale per l'istruzione Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ha, al proprio interno, un organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

3. Le funzioni di coordinamento pedagogico zonale sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss.mm.ii.

4 L'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi è composto:

- Coordinatore pedagogico: esperto con competenze pedagogiche e psicologiche individuato tramite appalto di servizi;
- Collaboratore amministrativo per la parte organizzativo gestionale;
- Referenti tecnici competenti nella gestione dei servizi educativi per la prima infanzia dei Comuni in cui sono ubicati i nidi;
- Referenti pedagogici in rappresentanza dei nidi pubblici (n.1 per nido);
- Referenti pedagogici in rappresentanza dei nidi privati (n.1 per nido) ;

- Rappresentante del gestore dei nidi pubblici e privati.

5. L'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

- Supporta la Conferenza sul piano tecnico e organizzativo nella programmazione degli interventi per le materie di competenza;
- Effettua la lettura, elaborazione e interpretazione dei dati statistici;
- Realizza analisi dei bisogni e criticità;
- Promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi, nel quadro di una programmazione annuale e continuativa;
- Definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
- Supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- Promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia;
- Cura relazioni con soggetti del sistema (è raccordo operativo);
- Analizza costi e sistema tariffario dei servizi;
- Applica strumenti per la valutazione e la crescita della qualità dei servizi;
- Realizza monitoraggio interventi e verifica dei risultati;
- Implementa banche dati e flussi informativi;
- Si relaziona strettamente con gli altri due organismi tecnici zonali;
- E' punto di riferimento e presidio territoriale in materia.

#### **ART. 11 BIS - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE**

I comuni dell'Unione realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi, al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato, affidando tale funzione all'Unione, realizzata comunque con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.

1. Le funzioni di coordinamento pedagogico comunale sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del regolamento regionale.

Nell'ambito delle funzioni e nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:

- a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
  - b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
  - c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
  - d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
  - e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione;
  - f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
  - g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
  - h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
  - i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
  - l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia;
  - l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza;
  - l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi.
- oltre a quanto previsto dal regolamento regionale D.P.G.R. n.41R/2013.

## **ART. 12– PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO EDUCATIVO**

1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa.

Tali documenti sono il frutto di un lavoro collegiale; sono elaborati dal personale educativo e il coordinatore pedagogico del servizio; il personale ausiliario è coinvolto nella predisposizione di tali documenti e, in particolare, nella elaborazione del progetto educativo

2. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

3. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo del servizio. Quindi in esso devono essere esplicitati:

- a) i valori pedagogici e la cornice teorica di riferimento (es. l'idea di bambino, il ruolo del personale del servizio, la relazione con le famiglie,...);
- b) le ragioni del progetto in riferimento al contesto socio-ambientale;
- c) gli obiettivi e gli orientamenti cui ci si riferisce (Metodologie di intervento generale, partecipazione delle famiglie e collegamenti con altre agenzie del territorio).

4. Il progetto educativo, aggiornato annualmente sulla base dell'osservazione del gruppo di bambini e bambine iscritti al servizio, attua il progetto *pedagogico*.

In esso, come previsto dal Regolamento Regionale dei servizi educativi, vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

In particolare, relativamente alla composizione dei gruppi dovrà specificare: il numero ed età bambini previsti; il numero degli educatori previsti e il prospetto orario; il numero ausiliari e cuochi (eventuali) e prospetto orario; la composizione dei gruppi sezione (omogenei per età o misti) e i rapporti numerici educatore/bambini previsti nelle differenti fasce di età e fasce orarie.

## **ART. 13– RAPPORTI FRA L'UNIONE DEI COMUNI E I SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI**

1. L'Unione dei Comuni, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con eventuali servizi privati accreditati presenti sul proprio territorio qualora i posti nelle strutture pubbliche siano esauriti.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato all'Unione dei Comuni;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria formata secondo criteri determinati dall'Unione dei Comuni;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) le forme di liquidazione a carico dell'Unione dei Comuni;
- e) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- f) i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del servizio, le procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio e la procedura di decadenza in mancanza dei requisiti medesimi o per inadempimento degli obblighi convenzionali;

g) tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale e educativa, come la partecipazione all'attività di formazione del personale nei servizi per la prima infanzia, progettata dall'Unione dei Comuni.

## **ART. 14 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO**

### **-AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**

1. I soggetti titolari di servizi educativi per l'infanzia (le cui forme di gestione sono indicate all'art. 3 del Regolamento regionale 41/R 2013: servizi a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, a titolarità pubblica e gestione indiretta privata, a titolarità e gestione privata) sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in caso di subingresso, modifiche e trasferimento. E' comunque previsto l'obbligo di comunicare al Servizio Suap dell'Unione dei Comuni ogni variazione successiva all'atto autorizzativo.

2. Costituiscono requisiti oggettivi e soggettivi per l'autorizzazione al funzionamento quelli previsti all'art. 50 del Regolamento regionale 41/R del 2013 o da eventuale normativa successivamente intervenuta in materia.

3. Il gestore titolare di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento contenente le informazioni di cui al precedente comma 2, utilizzando apposita modulistica consultabile e scaricabile dal sito web <http://suap.provincia.grosseto.it>. Il servizio SUAP - servizi alle imprese, verificata la regolarità formale della istanza, e trasmette la documentazione agli Enti terzi coinvolti nel procedimento unico per l'acquisizione del parere di competenza.

4. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa.

### **- ACCREDITAMENTO**

1. I soggetti privati titolari e gestori di servizi educativi per l'infanzia autorizzati al funzionamento hanno facoltà di richiedere, anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l'accreditamento del servizio. A questo scopo si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito positivo, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

2. I requisiti per l'accreditamento sono esplicitati all'art.51 del Regolamento regionale 41/R del 2013 e succ.modifiche.

3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può richiedere l'accreditamento al Suap dell'Unione Amiata Grossetana, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web <http://suap.provincia.grosseto.it>.

4. L'accreditamento viene rilasciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.

6. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta.

7. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione/accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al servizio SUAP al fine di una sua valutazione.

8. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata e deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso. L'accreditamento ed è sottoposto a sospensione, revoca o decadenza qualora venga rilevata la perdita dei requisiti previsti per l'accreditamento.

## **ART. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

1. L'Unione dei Comuni, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico comunale, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul proprio territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, l'Unione dei Comuni procede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

2. Il Coordinamento Pedagogico zonale, programma annualmente sia le ispezioni occasionali per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento (solo per gli enti

convenzionati), sia le visite programmate finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi in una logica di sostegno collaborativo.

3. Nel caso venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti dichiarati per il rilascio del titolo autorizzativo, dell'accreditamento, il Servizio Suap provvederà a comunicare all'interessato l'esito della verifica con diffida ad adempiere, concedendo all'interessato un termine non inferiore a 10 gg per eventuali controdeduzione e/o osservazioni.

Nei casi più gravi si procederà alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento

4. L'Unione, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

5. Qualora l'Unione accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

## **TITOLO II: IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: INFORMAZIONI PER L'UTENZA**

### **ART. 16 – FINALITÀ SPECIFICHE DEI SERVIZI**

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative teso alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

### **ART. 17 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

Nell'organizzazione e promozione del sistema pubblico di offerta, l'Unione dei Comuni si riferisce ai seguenti principi, espressi anche a livello regionale:

- ✓ innovazione e sperimentazione;
- ✓ continuità educativa;
- ✓ massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
- ✓ diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
- ✓ progressiva elevazione della qualità dell'offerta;
- ✓ risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
- ✓ organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
- ✓ ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
- ✓ tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

### **ART. 18 UTENZA DEL SERVIZIO**

a. Il servizio si rivolge ai bambini in età utile, anche di nazionalità straniera o apolide o non residenti.

Per “bambini in età utile” si intendono bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che non abbiano maturato il diritto all’accesso alla scuola dell’infanzia per l’anno educativo per cui si fa richiesta.

b. I bambini iscritti, che maturino il terzo anno di età durante l’anno educativo in corso, continuano di regola a frequentare l’Asilo Nido fino alla chiusura dell’anno stesso (o anche in caso di iscrizione ai successivi mesi estivi).

b.2) Per la sezione estiva (luglio e agosto) possono presentare domanda di iscrizione al Nido d’infanzia i genitori dei bambini di età compresa da tre mesi compiuti a tre anni non compiuti entro il 31 dicembre dell’anno educativo interessato.

c. Ai bambini che presentano un ritardo nello sviluppo psico-fisico ai sensi della L. 104/1992 o bisogni educativi speciali, può essere prorogata la dimissione oltre il terzo anno di età, su indicazione del servizio Asl competente sul caso e sulla valutazione dal Coordinamento Pedagogico dell’Unione.

Per l’accesso ai servizi educativi hanno priorità i bambini residenti nel comune dove è ubicata la struttura; in subordine i bambini residenti nell’Unione Amiata grossetana e, solo in maniera residuale, i residenti nei comuni fuori dall’Unione Amiata grossetana.

d. L’accettazione al servizio nido, per le domande presentate dalla famiglie di bambini residenti nei Comuni dell’Unione dove non sono presenti le strutture, è subordinata all’assunzione dell’impegno da parte del Comune di residenza ai costi di gestione del nido prescelto. In contrario potrà essere applicata a carico della famiglia la quota di compartecipazione stabilita per i non residenti.

e. Il requisito della residenza deve essere posseduto entro la data di presentazione della domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia. In caso di discordanza tra residenza del bambino e di uno o entrambi i genitori, sarà considerata la residenza del bambino.

f. Per le domande presentate entro i termini previsti dal bando il bambino collocato in posizione utile in graduatoria per l’ammissione alla frequenza, che entro il 1° settembre non abbia ancora compiuto l’età prevista dall’autorizzazione al funzionamento della struttura scelta, rimane collocato in lista d’attesa e verrà preso in considerazione in tempi successivi, al momento in cui si renda disponibile un posto nella struttura.

I bambini residenti in un comune non facente parte dell’Unione Amiata Grossetana, se ammessi alla frequenza di un nido pubblico dell’Unione, sono tenuti al pagamento della retta intera, senza applicazione del parametro ISEE, maggiorata del 30%.

## **ART. 19– BANDO PUBBLICO E DOMANDA DI ISCRIZIONE**

1. Il Responsabile del Servizio in tempo utile provvede a comunicare ai Comuni del Comprensorio le informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri per l’accesso. I Comuni acquisiscono la comunicazione dell’Unione dei Comuni mediante apposito bando pubblico provvedono a dare la massima diffusione nei confronti dei suoi potenziali utenti.

2. Il bando, messo a disposizione dall’Unione dei Comuni, contiene informazioni sul servizio offerto, sul funzionamento, sui criteri e modalità per l’ammissione, sulle procedure di iscrizione ed il relativo calendario.

3. Le domande redatte da uno dei soggetti esercitanti la patria potestà, ovvero affidatari del minore, devono essere presentate all’Ufficio Servizi educativi dell’Unione dei Comuni in modalità on line. L’Unione Amiata Grossetana fornirà mediante il bando ed eventuali documenti informativi le adeguate informazioni per la compilazione della domanda, nonché la necessaria assistenza alle famiglie che non abbiano possibilità di accesso alle procedure digitalizzate.

Nel periodo di raccolta delle domande di accesso, di norma collocato nei mesi di Aprile (per l’anno educativo e la sezione estiva) non inferiore a quattro settimane, è possibile visitare le strutture educative negli orari appositamente concordati.

4. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione al servizio educativo presentate entro termini previsti dal bando, superi il numero dei posti disponibili, viene predisposta, garantendo la trasparenza della procedura, una apposita graduatoria di accesso sulla base dei punteggi attribuiti alle domande di cui alla tabella “A” allegata al presente regolamento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. La valutazione delle domande di ammissione è demandata ad apposita commissione composta dal Responsabile dei servizi educativi e dei servizi sociali.

5. Alle famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione al servizio verrà data comunicazione per raccomandata o posta elettronica con l’indicazione della ammissione o non ammissione con la conseguente motivazione.

6. Alle famiglie degli ammessi viene concesso un termine di 10 gg per comunicare la propria rinuncia al servizio a partire dall'a.e. successivo. La mancata comunicazione di eventuale rinuncia entro i termini sopra detti comporta il pagamento della retta di frequenza.

7. I genitori che hanno presentato regolare domanda entro i termini previsti dal bando ma che intendono iniziare la frequenza del bambino al Nido d'Infanzia nei mesi successivi a Settembre, per il mantenimento del posto, devono provvedere al pagamento della quota mensile a partire dal mese di inizio attività.

8. I genitori che intendono iniziare la frequenza del bambino al Nido d'Infanzia nei mesi successivi a quello di inizio attività potranno presentare la domanda di iscrizione nel mese precedente a quello in cui si intende iniziare la frequenza. Il bambino verrà ammesso nel caso di posti disponibili.

9. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

10. L'Unione dei Comuni Amiata Grossetana elabora e aggiorna annualmente una tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto gestore. La stessa costituisce elemento diretto di orientamento per scelte adottate da eventuali soggetti gestori di servizi accreditati.

## **ART.20 - LA DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI**

1. Sono prioritariamente ammessi al servizio, senza attribuzione di alcun punteggio i bambini che siano:
  - a. orfani di entrambi i genitori
  - b. bambino il cui nucleo familiare sia in grave condizione di disagio sociale documentato dal servizio Sociale del Territorio
  - c. Bambino disabile (Legge 104/92)
  - d. Bambino in affidamento temporaneo
2. Diritto di precedenza è previsto comunque indipendentemente dai criteri di cui ai punti precedenti, ai bambini già iscritti nell'anno precedente e che presentino regolare domanda.
3. Nei casi diversi di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai richiedenti vengono attribuiti i punteggi di cui all'allegata tabella "A". A parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità della domanda.

## **ART.21 - DIMISSIONI**

1. Le famiglie utenti che, per motivi diversi, intendono dimettere i propri figli dal servizio devono darne comunicazione scritta tramite apposito Modello all'ufficio competente dell'Unione dei Comuni, 10 giorni prima dello scadere del mese di frequenza; le dimissioni sono irrevocabili.
2. Non saranno comunque accolte le richieste di dimissione presentate dopo il 30 Aprile, salvo casi eccezionali che dovranno essere documentati e certificati. L'utente che ritira il proprio figlio dopo tale data è obbligato al pagamento dell'intera retta fino al termine dell'anno educativo.
3. Saranno comunque considerati dimissionari gli utenti assenti ingiustificati da oltre 10 gg e coloro che risultano morosi nel pagamento della quota di contribuzione stabilita dopo sessanta giorni dalla data di scadenza del pagamento.

## **ART.22 – FREQUENZA**

1. Il progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi.
2. Il calendario annuale di funzionamento dei nidi è determinato annualmente, con disposizione del Responsabile del servizio, che non può essere inferiore alle 42 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.
  - 2.1. L'inizio dell'anno educativo è previsto il giorno 1 settembre, e la fine il giorno 30 giugno, con interruzione nel periodo natalizio e pasquale e nei giorni riconosciuti festività nazionali, come previsto

dall'art. 42, comma 4 DPR 333/90. Eventuali modifiche o integrazioni al calendario saranno apportate dagli organi competenti dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.

3. I nidi d'infanzia Amiata Grossetana effettuano un orario di apertura giornaliera dal lunedì al venerdì, prevedono l'erogazione del pranzo e offrono la possibilità di modalità di iscrizione e frequenza diversificate. L'orario di ingresso è flessibile fra le ore 7,45 e le ore 9,30, e l'orario di uscita non potrà essere posteriore all'orario di chiusura stabilito.

Le fasce di frequenza previste sono le seguenti:

- Tipologia frequenza antimeridiana con pranzo: dal lunedì al venerdì uscita prevista entro le ore 13,45.
- Tipologia frequenza tempo pieno dal lunedì al venerdì: uscita è prevista entro le ore 18,00.

L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana si riserva di effettuare il Servizio per la giornata del sabato qualora sia raggiunto il numero minimo di domande pari a 7.

4. I genitori che hanno l'esigenza di cambiare la tipologia di frequenza potranno avanzare richiesta mediante apposito modulo all'U.O servizi Educativi dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana almeno 15 giorni prima della fine del mese.

5. E' prevista l'apertura di una sezione estiva per il periodo Luglio e Agosto che prevede le seguenti tipologie di frequenza:

*Mese di Luglio o Agosto* (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.00 pasto compreso)

*Mese di Luglio o Agosto* (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.00 pasto compreso)

*Mese di Luglio o Agosto* (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 18.00 pasto compreso)

Eventuali richieste personali di ingresso anticipato dovranno essere presentate e motivate al responsabile del Servizio che valuterà l'eventuale accoglimento dell'istanza.

## **ART. 23 – RETTE, MODALITA' DI PAGAMENTO, EVENTUALI RIDUZIONI**

1. Le rette di frequenza e le modalità di pagamento da parte delle singole famiglie fruitrici del servizio saranno fissate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto dell'ISEE per minorenni relativo all'anno per il quale si richiede l'iscrizione al nido e dell'orario giornaliero assegnato.

L'ISEE presentato in fase di iscrizione è valido per tutto l'anno educativo. Solo in caso si verificano sostanziali variazioni reddituali potrà essere redatto un "ISEE corrente" che potrà essere applicato al calcolo della retta del servizio solo a partire dal mese successivo in cui è stato presentato.

2. La quota di compartecipazione dovrà essere versata mediante **il sistema PagoPa**; Il genitore riceverà per e-mail gli avvisi di pagamento PagoPA con gli importi da versare alla data di scadenza riportata.

3. La quota giornaliera di compartecipazione al servizio mensa è fissata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. La rilevazione delle presenze a mensa sarà effettuata dal personale educativo entro le ore 9:30 del giorno di riferimento. Qualora il genitore decidesse di non utilizzare il servizio ne dovrà dare comunicazione, entro l'orario sopra indicato, al personale addetto. Qualunque comunicazione pervenuta successivamente a tale orario non sarà ritenuta valida ed il pasto sarà contabilizzato.

La quota da versare verrà comunicata in modo posticipato e con cadenza mensile.

L'importo dovrà essere versato secondo le modalità sopra citate.

4. Nel caso vi siano due fratelli frequentanti entrambi il nido, verrà applicata per il 2° bambino una riduzione del 30%.

5. Le assenze non costituiscono titolo per dar luogo a riduzioni od esoneri dal pagamento della retta mensile ad esclusione dei casi per i quali si verificano assenze pari superiori a trenta giorni consecutivi nello stesso mese. L'importo della riduzione è pari al 20% della retta di frequenza che verrà applicata alla retta del mese successivo.

6. I servizi educativi per la prima infanzia non prevedono esonero dal pagamento della retta. Agevolazioni straordinarie saranno concesse soltanto in presenza di situazioni di difficoltà economico-sociale attestate dal Servizio Sociale della ASL.

7. L'Unione dei Comuni ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.

8. L'ammissione al servizio o la richiesta di rinnovo dell'iscrizione è subordinata all'estinzione della morosità dell'anno o degli precedenti per il figlio di cui si richiede l'ammissione.

8. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a due mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Responsabile dei servizi educativi dell'Unione dei Comuni.

9. Qualora nel mese di settembre o nei mesi estivi il numero degli inserimenti non garantisca il normale funzionamento del servizio, Il Responsabile del servizio II, sentito il personale, può valutare un inserimento scaglionato dei bambini nelle settimane quantificando il costo della retta in base al n. delle settimane frequentare

#### **ART. 24- REFERENTI DEL SERVIZIO**

1. All'interno di ogni servizio dovrà essere individuata una educatrice, che assolverà al ruolo di referente del servizio, senza peraltro essere esonerata da collaborare con gli altri operatori all'attività educativa. I referenti tengono i rapporti con il Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni ed il Comitato di gestione.

#### **ART.25- ABBIGLIAMENTO E OCCORRENTE DEL PERSONALE**

1. Il personale, educativo e ausiliario, impegnato nei servizi per l'infanzia dovrà indossare apposite divise (camice o completo casacca - pantaloni e zoccoli sanitari).  
2. Tutto il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento.

#### **ART.26- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE**

1. L'Unione dei Comuni garantisce la formazione degli educatori e del personale ausiliario in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale come previsto dall'art. 12 del Regolamento regionale 41/r.

#### **ART.27 NORME SANITARIE**

1. I bambini ammessi devono essere esenti da malattie infettive e contagiose diffusibili.  
2. L'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce dall'a.e. 2018-19 requisito per l'ammissione e la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, e la non regolarità o la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la sospensione della frequenza del servizio (L. 119/2017 e L.R. 51/2018).

I dati vaccinali saranno verificati dall'U.O. Servizi Educativi dell'Unione dei Comuni tramite procedura semplificata di accesso all'Anagrafe Vaccinale Regionale Informatizzata, come previsto dalla Legge 172/2017 "Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali".

#### **ART. 28- COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIE E DI PEDICULOSI**

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di stati febbrili ( con febbre > o uguale a 37,5°) e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, la bambina/il bambino dovrà essere allontanato dall'asilo.

2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:

- dopo 2 o più episodi di vomito.
- dopo 3 o più scariche di dissenteria.
- sospetta congiuntivite con occhi arrossati e secrezione purulenta.
- esantema di esordio improvviso e non motivato da patologie preesistenti.

3. Nei casi precedenti per la riammissione alla frequenza del nido non è necessaria una certificazione da parte del pediatra di famiglia salvo indicazioni diverse previste dalla normativa vigente

4. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, la bambina/il bambino potrà frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento.

Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.

5. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e

l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso.

6. In situazioni particolari (per es. nel caso di scarsa collaborazione da parte di singole famiglie o quando vi sia il dubbio che il trattamento non sia stato effettuato correttamente) il Responsabile del nido può richiedere la consulenza e/o l'intervento della UF Igiene e Sanità Pubblica di Zona.

## **ARTICOLO 29 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI**

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute della bambina/del bambino.

2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, secondo la normativa vigente.

Il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambine/del bambino; la patologia di cui è affetto; il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile; la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario scolastico; la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; la dose da somministrare; le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; la durata della terapia. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla normativa.

## **ART. 30 - COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTI**

1. In caso di incidenti lievi della bambina/del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.

2. Nei casi in cui la bambina/il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale e sarà avvertita la famiglia.

3. Nel caso in cui una bambina/un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, la bambina/il bambino potrà frequentare il servizio:

- a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;
- b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

## **ARTICOLO 31 MENU' E DIETE SPECIALI**

1. La fruizione del pasto è obbligatoria per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia. L'Ente regolamerterà l'erogazione del pasto secondo quanto stabilito nei propri atti organizzativi, nei propri accordi o CCNL vigenti.

2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente (Azienda Sanitaria Locale). Per gli utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari, documentate a seguito di presentazione di certificato medico, verranno predisposte delle diete speciali.

In particolare:

- nel caso di utenti affetti da patologie croniche, intolleranze e allergie (diabete, morbo celiaco, obesità, dislipidemie, dismetabolismi, ecc.) dovrà essere presentato un certificato medico attestante la patologia;
- nel caso di utenti portatori di allergie alimentari dovrà essere obbligatoriamente presentato un certificato medico, di recente rilascio, rilasciato dal medico curante attestante in modo chiaro e documentato la patologia;
- eventualmente potrà essere richiesta documentazione integrativa per gli stati sopra descritti.

Per necessità determinate da motivazioni etico-religiose, in sostituzione del pasto fornito dal menù, saranno elaborati menù alternativi (vegetariani, vegani o altro) su specifica e annuale richiesta .

3. Sono previste altresì variazioni al menù per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.

4. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori agli uffici competenti dell'Union dei Comuni

## **ARTICOLO 32 ALLERTA NIDO**

1. Le assenze per motivi familiari devono essere comunicate in anticipo al personale mediante apposito modulo.

2. L'Unione dei Comuni Amiata Grossetana adotta ai sensi del vigente regolamento della Regione Toscana in materia di servizi educativi della prima infanzia (DPGR 30/07/2013 n. 41/R), così come recentemente modificato, che espressamente prevede all'Art. 26 comma 2 bis: << ... Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura... >>, un sistema di rilevazione regionale delle presenze informatizzato che consente di adempiere con sollecitudine al dettato normativo e quindi in grado di garantire un immediato standard di sicurezza e di tutela alla salute dei bambini.

### **TITOLO III: IMMAGINE, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

#### **ART. 33 – COMUNICAZIONI SUI SERVIZI E FACILITA' DI ACCESSO**

1. L'Unione dei comuni Amiata Grossetana garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:

a) favorire l'accesso ai servizi;

b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici e open day dei servizi nel mese di aprile.

3. L'Unione Amiata Grossetana, attraverso i suoi uffici di back office e di front office, garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi e fornisce assistenza nella compilazione delle domande di iscrizione.

#### **ART. 34 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI**

1. L'Unione dei Comuni coordina, annualmente con scadenza comunicata dalla Regione, come previsto dal D.Lgs.267/2000, in maniera organica con gli altri Comuni della Zona, la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

2. L'Unione dei Comuni garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

3. Presso l'Ufficio Servizi Educativi dell'Unione dei Comuni sarà possibile ricevere informazioni dettagliate sui servizi.

4. Informazioni sui servizi possono essere desunte dal sito internet: [www.uc-amiata.gr.it](http://www.uc-amiata.gr.it)

#### **ART. 35– PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione.

2. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza, denominati consigli dei servizi.

3. L'Unione dei Comuni assicura la partecipazione delle famiglie alle scelte educative da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.

4. La gestione prevede colloqui individuali, l'assemblea di sezione, l'assemblea di plesso (nel caso siano presenti più sezioni nella stessa struttura), il comitato di gestione.

a) I colloqui individuali riguardano colloqui preliminari all'inserimento, incontri quotidiani e colloqui individuali nel corso dell'anno;

b) l'assemblea di sezione consiste nell'incontro tra il personale docente e non docente della sezione e di genitori delle bambine e dei bambini al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi-sezione, verifica e valutazione delle attività della sezione;

c) l'assemblea di plesso è formata da tutti i genitori e da tutto il personale del plesso.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria, all'inizio ed alla fine di ogni anno scolastico per discutere i temi generali propri dell'organizzazione, del funzionamento del servizio, della realizzazione del progetto educativo del plesso. Elegge al suo interno il Consiglio dei servizi con il compito di verifica dell'operato di quest'ultimo;

d) il Consiglio dei servizi è composto da un rappresentante dei genitori per ogni sezione del servizio, da almeno un rappresentante del personale docente fino a un massimo di due docenti, da un rappresentante del personale non docente di ciascun servizio e costituisce l'organo operativo della partecipazione sociale.

- Il presidente viene eletto tra la componente genitori e presiede anche gli incontri dell'assemblea di plesso;

- il comitato dura in carica due anni e si riunisce di norma tre volte in un anno educativo -scolastico;

- le riunioni sono convocate dal presidente e su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Nel caso non sussista il numero legale (la metà dei componenti più uno), in seconda convocazione le deliberazioni sono valide indipendentemente dal numero dei presenti;

- per ogni riunione deve essere dato avviso, con comunicazione dell'ordine del giorno, almeno con tre giorni di anticipo

#### **ART. 36- NORMA FINALE**

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE DEI BAMBINI AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA**

<b>1</b>	<b>PRECEDENZA</b>	
a)	orfani di entrambi i genitori	SI
b)	Bambino il cui nucleo familiare sia in grave condizione di disagio sociale documentato dal servizio Sociale del Territorio	SI
c)	Bambino disabile (Legge 104/92) (documentata da certificazione)	SI
d)	Bambino in affidamento temporaneo (documentata da certificazione)	SI

	<b>CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>		<b>Punteggio</b>
<b>1</b>	<b><u>NUCLEO FAMILIARE</u> (massimo 20 punti)</b>		
a)	Figli naturali riconosciuti da un solo genitore, orfani di 1 genitore (allegare autocertificazione passibile di controllo)	SI	20
b)	Genitori Separati legalmente o divorziati	SI	10
c)	Affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di separazione o altro atto giudiziario definitivo	SI	15
d)	Nucleo con genitori coniugati o conviventi	SI	3
<b>2</b>	<b><u>FIGLI ALL'INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE</u> (massimo 10 punti)</b>		
a)	Per ogni fratello/sorella da 0 anni fino al compimento del terzo anno di età	SI	10
b)	Per ogni fratello/sorella da 3 anni fino al compimento del sesto anno di età	SI	8
c)	Per ogni fratello/sorella da 6 anni fino al compimento del decimo anno di età	SI	6
d)	Per ogni fratello/sorella da 10 anni fino al compimento del quattordicesimo anno di età	SI	1
e)	Iscrizione di gemelli	SI	6
<b>3</b>	<b><u>PROBLEMI SANITARI DEL NUCLEO FAMILIARE</u> (massimo 15 punti)</b>		
a)	Stati di malattia del bambino (certificati dal S.S.N)	SI	10
b)	Nucleo familiare in cui è presente uno o entrambi i genitori con stati di malattia (certificati dal S.S.N)	SI	15
c)	Invalità di un genitore con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (certificati dal S.S.N)	SI	5
<b>3</b>	<b><u>CONDIZIONI DI LAVORO DEI GENITORI</u></b>		

	<b>(massimo 15 punti)</b>		
a)	entrambi lavoratori a tempo pieno	SI	15
b)	un genitore lavoratore a tempo pieno e l'altro a part-time con orario pari o superiore a 20 ore settimanali (allegare autocertificazione orario di lavoro)	SI	12
c)	un genitore lavoratore a tempo pieno e l'altro a part-time con orario inferiore a 20 ore settimanali (allegare autocertificazione orario di lavoro)	SI	10
d)	genitori entrambi lavoratori part-time (allegare autocertificazione orario di lavoro)	SI	8
e)	genitori di cui uno lavoratore e l'altro non occupato	SI	5
f)	genitori studenti non lavoratori (allegare autocertificazione dell'iscrizione al corso ed esami sostenuti)	SI	5
g)	genitori entrambi non occupati	SI	3
<b>5</b>	<b><u>RESIDENZA</u> (massimo 10 punti)</b>		
a)	residenza nei Comuni dove sono presenti i servizi da oltre due anni	SI	10
b)	residenza nei Comuni dove sono presenti i servizi da meno di due anni	SI	8
c)	residenza negli altri Comuni del Comprensorio da almeno due anni	SI	5
d)	residenza negli altri Comuni del Comprensorio da meno di due anni	SI	3

**CRITERI DI PREFERENZA A PARITA' DI PUNTEGGIO**

- 1) anzianità della domanda

<p><b><u>Riservato all'Ufficio</u></b></p> <p><b><u>TOTALE PUNTEGGIO: _____ / 70</u></b></p> <p>Posizione in graduatoria N° _____</p>
---